



**MANUTENZIONI ORDINARIA
OPERE EDILI
BIENNIO 2018 – 2020**

DISCIPLINARE D'APPALTO

Orbassano, lì Ottobre 2018



Il Responsabile Servizio Manutenzione
III Settore Gestione del Territorio

DISCIPLINARE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, IDRAULICHE E DA LATTONIERE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORBASSANO ANNI 2018/2020 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Orbassano ha intenzione di affidare i lavori di manutenzione ordinaria a carattere edile, idrauliche e da lattoniere degli immobili di proprietà comunale.

Gli interventi potranno riguardare una trentina d'immobili di proprietà comunale, tra scuole, uffici, edifici pubblici, residenze comunali. Tali strutture richiedono frequenti interventi di manutenzione, sia per la vetustà di alcuni impianti, sia per adeguamenti o modifiche necessarie per l'utilizzo cui sono destinate.

La scelta di affidare ad unica Ditta sia gli interventi edili che idraulici è derivata dall'esperienza degli anni scorsi, laddove la necessità di fare intervenire più Ditte su un unico cantiere (es. rifacimento di un servizio igienico) ha comportato problemi di tempistica, d'interferenze tra operatori, che si suppone ed auspica siano superabili con un unico operatore.

In tali lavori sono ricomprese tutte le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di installazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, da eseguire sugli impianti installati negli stabili.

Art. 2 - Durata

L'affidamento avrà decorrenza da Ottobre 2018 a Ottobre 2020 per una durata complessiva di anni 2 (due), eventualmente rinnovabile per uguale periodo, Ottobre 2020 a Ottobre 2022.

Qualora il committente intenda avvalersi di tale opzione, l'aggiudicatario sarà obbligato ad adempiere. Entro 3 mesi dalla scadenza naturale del contratto, il committente dovrà comunicare all'aggiudicatario l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.

E' vietato il tacito rinnovo del contratto.

Art. 3 – Descrizione sommaria degli interventi

L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili Comunali o comunque in uso al Comune di Orbassano che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- demolizione di tramezzi e murature
- scassi e tagli a sezione obbligata
- rifacimento di muratura e formazione di intonaci
- ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o sub orizzontali
- sostituzione di gronde, pluviali, faldali
- demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento
- riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici
- riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche
- opere fognarie
- opere di decorazione interne ed esterne
- opere da vetraio
- opere da fabbro
- opere da falegname, e comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili Comunali.

Dal fatto che il presente appalto concerne la manutenzione degli immobili del Comune di Orbassano, consegue che la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le opere ed a fornire tutto quanto richiesto in relazione a demolizioni, restauri, riparazioni, modifiche e sistemazioni speciali, sia di importanza costruttiva corrente, sia anche di speciali caratteristiche, fermo restando le condizioni di contratto. L'appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, dopo aver pianificato e concordato le lavorazioni, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di attivazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo del Comune proprietario dell'impianto o di suo delegato; Tali richieste di intervento verranno comunicate a mezzo email e/o fax, e la ditta aggiudicataria dovrà intervenire nei tempi e modi concordati, fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comprovate.

Nel caso di interventi “**urgenti**”, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo del Comune o di suo delegato, per situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, la ditta dovrà intervenire **entro 4 ore dalla richiesta di intervento** (tale richiesta potrà essere anche solamente telefonica e verbalizzata successivamente), fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comprovate.

Tutte le componenti installate dovranno rispondere alle vigenti normative in materia, dovranno essere garantite ai sensi delle normative vigenti, dovranno essere idonee alla funzione da svolgere, dovranno tenere conto della tipologia dell'impianto e delle apparecchiature installate.

Tutte le lavorazioni saranno compensate a misura utilizzando il “*Prezziario regione Piemonte – Sez. I- Opere Edili 2018*”, al quale verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Manutenzione straordinaria:

Per eventuali opere non ricomprese nel prezzo sopra indicato, verrà concordato un Nuovo Prezzo di Mercato e lo stesso dovrà essere approvato Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo del Comune.

Art. 4 – Consistenza immobili

La consistenza degli immobili è composto da n. 30 edifici, tra scuole, uffici, case e strutture comunali. Si veda l'elenco riportato di seguito.

1. Edificio Palazzo Comunale – Piazza Umberto I°
2. Uffici Comunali - Via C. Battisti n. 1
3. Uffici Comunali - Via N. Sauro n. 36
4. Centro Culturale Biblioteca – Via .Mulini
5. Scuola Materna Andersen – Via N. Bixio
6. Scuola Elementare Pavese – Via Martini
7. Scuola Materna Collodi – Via Di Nanni
8. Scuola Media Fermi - Via Di Nanni
9. Scuola Media L. Da Vinci – Via Cervetti
10. Comando di Polizia Municipale – Via Di Nanni 20/2
11. Ci.di.s. – Via Di Nanni
12. Ci.di.s – Via Castellazzo
13. Ci.di.s – Strada Volvera
14. Scuola Elementare Rodari – Via Neghelli
15. Scuola Elementare Gramsci – Via Frejus
16. Scuola Materna Apriero – Via Frejus
17. Asilo Nido il Batuffolo – Via Monti
18. Scuola Materna Peter Pan- Via Gramsci
19. Scuola elementare Anna Frank – Strada Volvera
20. Scuola Materna A.Gamba – Via Della Bassa
21. Ex scuola A.Gamba – Via della Bassa
22. Caserma dei Carabinieri – Via Monti
23. Edificio area Mercato- Piazza Della Pace
24. Edificio area Mercato – Piazza Silvio Pellico
25. Edificio Ex Combattenti – Via De Gasperi
26. Capannone Cantonieri – Via Donizzetti
27. Capannone Protezione Civile – Via Gaya
28. Case comunali - Via N. Sauro
29. Cimitero Comunale- Via N. Sauro
30. Palatenda Comunale - P.zza Cappella del Boglione, 3 Ang.V.Gozzano

Tali elenchi sono comunque indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito di nuove acquisizioni oppure di dismissioni del patrimonio immobiliare. L'aggiudicatario si impegna ad effettuare le lavorazioni previste nel presente capitolato per qualsiasi altro immobile dell'Amministrazione non incluso nell'elenco o che sia in futuro acquistato nel periodo di validità dell'appalto.

L'aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarsi a suddette variazioni alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Art. 5 – Reperibilità

La Ditta dovrà fornire in sede di offerta un numero telefonico che sia sempre raggiungibile. Dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 18:00. Gli interventi dovranno essere eseguiti entro i termini indicati al precedente articolo 3 "Descrizione sommaria degli interventi".

Per l'erogazione di tale servizio "urgente" l'appaltatore si impegna a rendere attivo il numero telefonico per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dalla fascia oraria su indicata e ad intervenire entro e non oltre quattro ore dal ricevimento della chiamata.

In caso d'eventi particolari (tornata elettorale e/o referendum) è facoltà dell'Ufficio Manutenzione richiedere l'intervento in orario festivo o notturno, riconoscendo la maggiorazione sul costo della manodopera in base alle vigenti normative.

Art. 6 – Penalità

Qualora si verificassero inadempimenti o infrazioni alle prescrizioni previste, fatta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle normative vigenti, il Comune applicherà penali per ogni violazione riscontrata, da un minimo di € 50,00/gg ad un massimo di € 100,00/gg a seconda della gravità della violazioni riscontrata

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono per violazioni gravi:

- Ritardo nell'intervento dichiarato "urgente", per ogni ora di ritardo;
- Mancata esecuzione di interventi richiesti dall'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo;
- Inadempienze in materia di contratti di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Mancato intervento in caso di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, per ogni ora di ritardo;

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono violazioni di modesta gravità:

- Ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dai cronoprogrammi;

Il rilievo e la contestazione degli inadempimenti specificati sopra, possono essere contestati dall'Amministrazione via e-mail e/o pec, e saranno applicate a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Tutte le suddette penali potranno essere sommate e non potranno essere intese come una alternativa all'altra e neppure vi sarà posto un limite superiore.

Le penali verranno addebitate nel primo S.A.L. utile dopo la contestazione.

Art. 7 – Elenco prezzi

La ditta dovrà proporre **un ribasso unico percentuale** sul seguente elenco prezzi:

- ultima versione pubblicata del "Prezziario regione Piemonte – Sez. 1- Opere Edili Anno 2018;

Alla ditta verrà riconosciuta

- Mano d'opera per lavori in economia € 26,00/ora (non soggetta a ribasso)
- Nel presente contratto d'appalto, non verrà riconosciuta nessun corrispettivo come "Diritto di chiamata", e/o "spese tecniche per sopralluoghi".

Art. 8– Corrispettivo

L'importo a base di gara per l'espletamento delle lavorazioni oggetto del presente appalto, viene stimato sulla base dei costi storici sostenuti nell'ultimo triennio dell'Ente per l'esecuzione di lavorazioni analoghe. Trattandosi di importi stimati, in quanto relativi ad operazioni non completamente prevedibili a priori, i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario verranno determinati sulla base delle effettive prestazioni rese, con riferimento ai prezzi unitari posti a base di gara assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto - da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato - ammonta a € 79.000,00 (sessantacinquemila/00) a base d'asta nel biennio, da computarsi a misura sulla base del "Prezziario Regione Piemonte – sez. 01 Opere Edili – anno 2018" al netto del ribasso offerto in sede di gara - oltre a € 1.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso nel biennio.

Art. 9 – Modifiche al contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare lavori in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta dei lavori o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta dei lavori, così come disciplinato dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati dei lavori in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei lavori medesimi, nonché in base al compenso stabilito.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o "ius superveniens", il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.

Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante a all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

Si applica in ogni caso l'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 10 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà al netto del ribasso offerto in sede di gara, con fatture elettroniche da emettere trimestralmente. Resta inteso che a seguito di ogni intervento dovrà pervenire al Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo del Comune proprietario dell'impianto o a suo delegato adeguato rapporto di intervento con l'indicazione dei lavori eseguiti dalla Ditta.

Il pagamento delle fatture avverranno entro 30 giorni dalla trasmissione che dovrà avvenire con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune proprietario dell'impianto oggetto di intervento e riporterà tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche. Si procederà al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Fatturazione elettronica.

Il D.M. n. 55/2013 dispone che i Comuni individuino gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

- Il codice univoco del Comune di Orbassano destinatario delle fatture elettroniche è: **UFZQ9C**;

Scissione dei pagamenti (Split Payment). Si informa altresì che i Comuni rientrano nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Tutte le fatture emesse nei ns confronti dal 1° gennaio 2015, per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.

Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "**SCISSIONE DEI PAGAMENTI**", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Trattandosi infatti di attività ricomprese nei codici Ateco 43.21.01 "Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)", per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere Fatture Elettroniche riportanti la dicitura "**REVERSE CHARGE**" per consentire la gestione dell'I.V.A. con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà cura dell'Ente comunicare le modalità di fatturazione all'aggiudicatario.

L'Ente provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA nei modi stabiliti dalla normativa.

Art. 11 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

- comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ogni transazione posta in essere il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito dall'Amministrazione.

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato e l'Amministrazione Comunale potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Comunale e la Prefettura competente.

Art. 12 – Obblighi generali dell'aggiudicatario

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione delle prestazioni (sia i costi della manodopera che quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'esecuzione dei lavori deve essere svolta a perfetta regola d'arte, impiegando i migliori materiali presenti sul mercato ed i pezzi di ricambio, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- Impiegare, a sua cura e sue spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei lavori;
- Predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- Tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- Non divulgare informazioni di cui può venire a conoscenza nell'esecuzione dei lavori;
- Comunicare con congruo anticipo l'eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo delle strutture e l'adozione di misure organizzative alternative.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Qualora sia necessario operare degli interventi non indicati nelle disposizioni di cui ai precedenti articoli dovrà essere data comunicazione per la previa autorizzazione all'esecuzione.

L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica contestazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo del Comune.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art 13 - Divieto di cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs 163/06. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dei comuni al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – Risoluzione e recesso

L'Amministrazione può in qualsiasi momento, per giustificato motivo, rinunciare al servizio e recedere dal contratto con comunicazione da inviare tramite PEC senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun corrispettivo o indennizzo oltre al pagamento delle prestazioni già effettuate sino alla comunicazione dell'avvenuto recesso.

L'Amministrazione può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione CONSIP od INTERCETER recante condizioni migliorative, salvo assenso dell'aggiudicatario all'adeguamento delle condizioni del presente appalti ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito dalla legge 07/08/2013 n. 135.

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali si applicano gli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile.

In ogni caso si conviene che i comuni, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D. Lgs.50/16;
- b. Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dei comuni;
- c. Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire ai comuni tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/16, il comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione trasmessa via PEC.

In tal caso il comune sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dai comuni;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al comune.

In caso di risoluzione non sarà dovuto alcunché dal giorno successivo alla risoluzione. Saranno inoltre riconosciuti i soli interventi effettuati entro la data di risoluzione del contratto, fermo restando comunque il diritto dell'Amministrazione all'integrale risarcimento di ogni danno subito.

Art. 15 – Vigilanza sulla gestione

Il Comune, tramite i singoli soggetti preposti alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, procederanno a verificare che le attività siano svolte nel rispetto delle norme e del contratto, anche effettuando controlli senza preavviso alla ditta durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 16 – Subappalto

Nel presente appalto è consentito il subappalto, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/16.

Art. 17 – Responsabilità per infortuni e danni

Ai sensi del D.Lgs. 163/06, sono previste le garanzie e coperture assicurative indicate nei commi seguenti.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 103 della LEGGE e dell'art. 101 del RG. La garanzia definitiva se conforme allo schema tipo 1.2. "GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA" contenuto nell'allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini della stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 RG, la garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A norma dell'art. 14 CG, sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi degli artt. 100 e ss. RG.

A norma dell'art. 103 RG (DPR 554/99), l'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione", approvata con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere i seguenti massimali:

Sezione A: Partita 1: importo di contratto al lordo dell'IVA;

Partita 2: € 100.000,00

Partita 3: 10% dell'importo della Partita 1

Sezione B: Partita 1: € 500.000,00

Anche tale ultima polizza deve essere prestata specificatamente per i lavori di cui al presente bando e contratta a favore del Comune di Orbassano.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18 – Spese contrattuali

I contratti verranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Tutte le eventuali spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 19 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di lavoro comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore del lavoro sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore del lavoro sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, i comuni hanno la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del lavoro direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, i comuni si riservano la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del lavoro oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 – Foro competente.

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà esclusivamente quello di Torino

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" l'Appaltatore autorizza il Comune di Orbassano al trattamento dei dati personali. I diritti spettanti l'Appaltatore sono quelli di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs.

Art. 22 - Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. In particolare, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta e specificamente sottoscrive il presente capitolato.